

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE 1ª SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 071/CSA (2018/2019)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 042/CSA- RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2018

#### I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico - Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo – Componente – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

#### **1. RICORSO DEL SIG. URSINO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CROTONE/BRESCIA DEL 28.09.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2018)

Con atto, spedito in data 5.10.18, il sig. Ursino Giuseppe preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 3.10.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Crotone-Brescia, disputatasi in data 28.9.2018, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica dell'inibizione fino a tutto il 31.12.2018.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Ursino faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto del Direttore di Gara che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. Ursino.

Quanto all'entità della sanzione, questa Corte ritiene che la stessa sia adeguata alla condotta, particolarmente grave, posta in essere dal ricorrente nei confronti del Direttore di Gara, atteso che il sig. Ursino ha assunto nei confronti del Direttore di Gara un comportamento, peraltro reiterato, aggressivo e gravemente ingiurioso.

Quanto, poi, alla censura, formulata da parte del ricorrente, relativa alla mancata indicazione, da parte del Giudice Sportivo, delle norme violate, si evidenzia come tale omissione non possa determinare alcun vizio della decisione; peraltro, il sig. Ursino è stato, all'evidenza, sanzionato dal Giudice Sportivo ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lettera h) e 5 dell'art. 19 del C.G.S. che prevedono, per comportamenti quali quelli posti in essere dal ricorrente, l'applicazione, nei confronti dei dirigenti delle Società, della sanzione della inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ursino Giuseppe.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO DEL SIG. NESTA ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA COSENZA/PERUGIA DEL 23.9.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 30.9.2018)

Con atto in data 5.10.2018, il sig. Alessandro Nesta, allenatore tesserato con la società A.C. Perugia Calcio S.r.l., preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo

la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 3.10.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Cosenza/Perugia del Campionato di Serie B CONTE.IT, disputatasi in data 30.09.2018, era stata irrogata, a carico dello stesso allenatore, l'ammenda di € 10.000,00.

Detta sanzione era stata disposta nei confronti del Nesta *"per avere, al 7° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale e rivolto al Quarto Ufficiale ripetute espressioni insultanti, inoltre al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli anche frasi intimidatorie"*.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il ricorrente faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Con i motivi scritti, il sig. Nesta lamentava *"la palese eccessività e sproporzionatezza"* della squalifica inflittagli, in considerazione del fatto che la propria condotta, lungi dal potersi qualificare come offensiva o, peggio ancora, intimidatoria, si sarebbe concretata viceversa in mere espressioni verbali di protesta, certamente irriguardose nei confronti del Quarto Ufficiale, ma *"meritevoli di un trattamento disciplinare più mite e contenuto di quello statuito in primo grado"*.

Rilevando, altresì, come allo stesso tecnico sia stata inflitta, per gli stessi fatti contestati, l'ulteriore sanzione della squalifica per una gara, il ricorrente chiedeva quindi la riforma della decisione gravata e la conseguente riduzione della sanzione pecuniaria inflitta a proprio carico.

Alla riunione del 26.10.2018, in rappresentanza del sig. Nesta, era presente l'Avv. Chiacchia, che insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato.

Invero, considerata la condotta addebitabile al sig. Nesta, quale risulta dal rapporto del Quarto Ufficiale, e tenuto conto del fatto che, per il proprio comportamento, il ricorrente ha già scontato una giornata di squalifica, questa Corte ritiene sia opportuno rideterminare, in una misura più congrua, l'entità della sanzione pecuniaria.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Nesta Alessandro riduce la sanzione dell'ammenda a € 5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico - Vice Presidente; Avv. Nicolò Schillaci – Componente – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

### **3. RICORSO DEL S.S. JUVE STABIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/RENDE DEL 06.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 09.10.2018)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 09.10.2018 ha inflitto la sanzione della ammenda di € 5.000,00 alla reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Juve Stabia/Rende disputato il 6.10.2018, sostenitori della società S.S. Juve Stabia intonavano un coro inneggiante alla discriminazione razziale.

Avverso tale provvedimento la S.S. Juve Stabia ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 10.10.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 17.10.2018, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Juve Stabia di Castellammare di Stabia (NA), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO DEL SIG. LUCARELLI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/SPEZIA DEL 07.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 43 del 9.10.2018)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 09.10.2018 ha inflitto la sanzione della ammenda di € 5.000,00 al reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Livorno/Spezia disputato il 7.10.2018, il Lucarelli, al 25° del primo tempo, entrava sul terreno di giuoco, contestando platealmente una decisione arbitrale e ritardando, all'atto del consequenziale allontanamento, l'uscita dallo stesso per circa 1 minuto; successivamente, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolgeva all'Arbitro un'espressione irrispettosa.

Avverso tale provvedimento il signor Lucarelli Cristiano ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto dell'11.10.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 19.10.2018, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Lucarelli Cristiano dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, DEL CALC. FEDERICO NAHUEL VAZQUEZ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/SIRACUSA DEL 15.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 54/DIV del 16.10.2018)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 54/DIV del 16.10.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Reggina/Siracusa disputato il 15.10.2018, il Federico Nahuel Vazquez colpiva volontariamente con una gomitata il volto di un avversario.

Avverso tale provvedimento il signor Federico Nahuel Vazquez ha preannunciato con richiesta di procedimento d'urgenza, reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 16.10.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 19.10.2018, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal calciatore Federico Nahuel Vazquez dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DELL'U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICCARDO RAVASI SEGUITO GARA SONDRIO/SEREGNO DEL 14.10.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Off. n. 33 del 17.10.2018)

Con reclamo ritualmente proposto, la soc. U.S.D. 1913 Seregno Calcio (d'ora in poi, per brevità, "Società") ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Riccardo Ravasi la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara *"per avere, in reazione a condotta violenta posta in essere da calciatore avversario, messo un dito nell'occhio di quest'ultimo. Sanzione così determinata in considerazione delle gravi conseguenze che la condotta avrebbe potuto causare alla integrità fisica del calciatore avversario"*.

A motivo del proposto gravame, la società chiedeva una riduzione della squalifica assumendo che il gesto compiuto dal proprio calciatore, nei confronti di un avversario, non poteva essere considerato violento.

La Corte, letti gli atti, osserva.

La condotta che ci occupa è indubbiamente qualificabile come "violenta" essendo connotata da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da volontaria aggressività con coercizione operata su altri, per di più idonea a determinare uno stato di incapacità – ancorché limitata – del giocatore avversario essendo diretta contro il bulbo oculare al quale, in quanto parte molle, possono provocarsi facilmente lesioni.

Tuttavia, l'art. 19, comma 4), C.G.S. consente al giudice sportivo di apprezzare circostanze aggravanti e attenuanti e, per l'effetto, di aumentare e ridurre la sanzione della squalifica, conformemente a decisioni già assunte in tal senso dagli organi di giustizia sportiva che fanno salva l'applicazione di circostanze attenuanti fra le quali, genericamente, può farsi rientrare appunto quella di seguito descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subita.

Nel caso di specie si ravvisa l'attenuante dell'aver agito in stato di provocazione, in considerazione del fatto che il Ravasi è stato colpito con un calcio sotto al ginocchio da un calciatore avversario, anch'esso espulso direttamente per condotta violenta, al quale, difatti, è stata inflitta la sanzione della squalifica per due giornate. Vi è da considerare infine che il contenimento delle squalifiche è frutto – come specificato dal Direttore di Gara – dell'assenza di lesioni susseguenti alle condotte tenute da considerarsi, comunque, censurabili.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. 1913 Seregno Calcio di Seregno (MB) riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma l'8 gennaio 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina